DELEGAZIONE PROVINCIALE
TRIESTE

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via Dei Macelli 5
34148 Trieste
Tel. 040/362960
E-mail: dp.trieste@lnd.it
PEC: dp.trieste.lndfvg@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 05/11/2026

SOMMARIO:

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 3
MINUTO DI RACCOGLIMENTO – JESUS DE MIGUEL ALAMEDA 3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3
COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DELLA F.I.G.C. – MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO CALCIO A 11 2026/2027 3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3
CONSIGLIO DIRETTIVO 3
NOMINE RAPPRESENTATIVE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 3
NOMINE COMMISSARI DI CAMPO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 3
SEGRETERIA 4
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" 4
PROGRAMMA RADUNI RAPPRESENTATIVE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 4
SVINCOLI ART. 109 6
SVINCOLO ART. 117 BIS 6
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA 6
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE 6
PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA 7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 7
SEGRETERIA 7
CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 7
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI 9
CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI 9
SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE 9
STAGE FORMAZIONE TERRITORIALE (SFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - CONVOCAZIONI 12
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 13
SEGRETERIA 13
FASE INVERNALE 2026 2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U12/U13 FAIR PLAY" - CATEGORIA ESORDIENTI MISTI 13
FASE INVERNALE 2026-2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U10/U11 GRASSROOTS CHALLENGE" - CATEGORIA PULCINI MISTI 14
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI 15
TORNEI AUTORIZZATI 15
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 16
INCONTRO INFORMATIVO CON LA SEZIONE PROVINCIALE A.I.A. PER LE SOCIETÀ DELLA PROVINCIA DI TRIESTE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI 1ª – 2ª E 3ª CATEGORIA 16

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE 16
RITIRO CARTELLINI 16
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 17
RISULTATI GARE 19
GIUSTIZIA SPORTIVA 22
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 22
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 25
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 32

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO – JESUS DE MIGUEL ALAMEDA

Si comunica che il Commissario Straordinario ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana, anticipi e posticipi compresi, per commemorare la tragica scomparsa del calciatore spagnolo Jesus de Miguel Alameda.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DELLA F.I.G.C. – MODIFICA TERMINI TESSERAMENTO CALCIO A 11 2026/2027

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il C.U. n. 24 della F.I.G.C. dd. 29/10/2026, inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

NOMINE RAPPRESENTATIVE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia ha provveduto a nominare i sottoindicati selezionatori e collaboratori per le Rappresentative Regionali:

Andrea ALBANESE	Coordinatore Tecnico
Thomas RANDON	Selezionatore Rappresentativa Under 19 – C.11
Marco PISANO	Selezionatore Rappresentativa Under 17 – C.11
Sirio FAGANEL	Selezionatore Rappresentativa Under U.15 – C.11
Annalia PLET	Selezionatore Rappresentativa Under U.21 Femminile

NOMINE COMMISSARI DI CAMPO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia ha provveduto a nominare i sottoindicati Commissari di Campo:

Aniello Luciano Giuseppe
Bravin Fabrizio
Conzutti Roberto
De Monte Massimo
Genova Rosario
Marson Gianni
Monfredo Stefano
Moschetta Paolo
Nonino Nicola
Rossi Cristiano Attilio

Responsabile MERLINO Andrea

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito trascriviamo il programma de "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO":

10 GIORNATA ANDATA SABATO 07.11.2026

Si comunica che le gare:
del Campionato di Eccellenza AZZURRA PREMARIACCO – CALCIO TEOR
SANVITESE – COMUNALE FONTANAFREDDA
sono state posticipate – in accordo tra le società – a **DOMENICA 08/11/2026 alle ore 14:30.**

del Campionato di Promozione TRICESIMO CALCIO – DEPORTIVO JUNIOR
è stata posticipata – su richiesta della soc. TRICESIMO – a **DOMENICA 08/11/2026 alle ore 14:30.**

11 GIORNATA ANDATA SABATO 14.11.2026

ECC	KRAS REPEN – MUGGIA 1967	14:30
	POL. CODROIPO – NUOVO PORDENONE 24	14:30
PR	ANCONA LUMIGNACCO – CENTRO SEDIA NATISONE	14:30
1C B	GEMONESE – TARCENTINA	**15:30**

(in accordo tra le soc.)

PROGRAMMA RADUNI RAPPRESENTATIVE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Di seguito trascriviamo il programma dei raduni delle Rappresentative Regionali per la Stagione Sportiva 2026/2027:

UNDER 21 FEMMINILE			
GIOVEDI'	12	Novembre	2026
	26	Novembre	2026
	10	Dicembre	2026
	14	Gennaio	2027
	28	Gennaio	2027
	11	Febbraio	2027
	25	Febbraio	2027
	4	Marzo	2027
	11	Marzo	2027
MARTEDI'	16	Marzo	2027

UNDER 19 MASCHILE			
MERCOLEDI'	18	Novembre	2026
	2	Dicembre	2026
	16	Dicembre	2026
	30	Dicembre	2026
	20	Gennaio	2027
	3	Febbraio	2027
	17	Febbraio	2027
	10	Marzo	2027
	17	Marzo	2027

UNDER 17 MASCHILE			
MARTEDI'	17	Novembre	2026
GIOVEDI'	19	Novembre	2026
MERCOLEDI'	9	Dicembre	2026
LUNEDI'	28	Dicembre	2026
MERCOLEDI'	13	Gennaio	2027
	27	Gennaio	2027
	10	Febbraio	2027
	24	Febbraio	2027
	3	Marzo	2027
LUNEDI'	15	Marzo	2027

UNDER 15 MASCHILE			
MARTEDI'	10	Novembre	2026
	11	Novembre	2026
	1	Dicembre	2026
	15	Dicembre	2026
	29	Dicembre	2026
	12	Gennaio	2027
	26	Gennaio	2027
	9	Febbraio	2027
	23	Febbraio	2027
	2	Marzo	2027
	16	Marzo	2027

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.130.956	DOBETTI Solange	07.04.2007	TRIESTE VICTORY ACADEMY
6.540.701	BOGONI Giovanni	21.08.2003	DEPORTIVO JUNIOR
2.865.944	RAGOGNA Leonardo	07.03.2010	FIUME VENETO-BANNIA
3.084.146	RROCI Francesco	18.03.2010	UNIONE CALCIO 3 STELLE
6.501.655	SALOMONI Riccardo	22.06.1996	DEPOIRTIVO JUNIOR
2.349.219	ZANFAGNIN Filippo	20.07.2008	SANGIORGINA

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
6.760.098	VISINTIN Noah	27.11.1999	FIUMICELLO 2004

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

Cognome Nome	Data di Nascita	Decorrenza	Società
DONATE PECIXE Vittoria	01.06.2011	29.10.2026	Tess.: ALTO LIVENZA ACADEMY

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE

Su indicazione della Selezionatrice Regionale, Sig.ra Annalia PLET in preparazione al TDR le sottoindicate calciatrici sono convocate per il giorno **GIOVEDI' 12 NOVEMBRE 2026 entro le ore 14.45 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*) per una seduta di allenamento

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Copia del Documento d'Identità personale
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni
- Modulo "Dati giocatori"

scaricabili in "Servizi" sito C.R al seguente link https://friuliveneziagiulia.lnd.it/modulistica/

Le stesse dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** munite di ***Parastinchi obbligatori*** **e del materiale sportivo -** *Il C. R. fornirà solamente le pettorine:*

ALTO LIVENZA ACADEMY	Fava Nicole, Papagna Giulia
F.V.G. WOMEN UDINE	Boccalon Sara, Cafarelli Sara, Liut Caterina, Lorenzini Gaia, Narduzzi Maria Grazia, Potocco Elena, Vettoretti Gaia, Zangirolami Lucrezia
I.S.M. GRADISCA	Filipig Arianna, Larenza Alice, Loschi Matilda, Mitropoulos Niky, Pozzetto Alessia, Spadini Tea
SACILESE	Zago Emma
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Bancovich Veronica, Bubbini Anna, Castelli Marta, Mitropoulos Elettra, Piciullo Giada, Ruberti Rossella
UPC TAVAGNACCO	Biancuzzi Alice, Desiati Elisabetta, Di Gregorio Chiara, Petriccione Martina

In caso di indisponibilità e/o infortunio delle calciatrici convocate, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 16.00 DI LUNEDI'9 NOVEMBRE 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o telefonicamente al numero **3338711607** motivando l'assenza.
SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA

RISULTATI SECONDA GIORNATA – 31.10.2026

PRO CERVIGNANO RUDA – ISONTINO CALCIO 8 – 12
ZIO PINO ZEBRETTE – BAZINGA TRIESTE 18 – 16
RIP: DYNAMIC STELLATA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE

VARIAZIONI GARE - POSTICIPO

2^ giornata – Lunedì 09.11.26 – Ore 20.00 – Palestra Varmo, Via G.A. Da Pordenone 7, Varmo (UD)

DYNAMIC FORTEZZA – VARMESE

PROSSIMO TURNO

Trascriviamo, di seguito, il programma delle gare del prossimo turno:
3^ giornata – Domenica 15.11.26 – Pol. "D.Bruseschi", P.le Genova Cavalleria – Palmanova (UD)

ORE 09.00 DYNAMIC STELLATA – BAZINGA TRIESTE
ORE 10.30 DYNAMIC FORTEZZA – PRO CERVIGNANO RUDA
ORE 12.00 VARMESE – ISONTINO CALCIO
RIP: ZIO PINO ZEBRETTE

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. *Sirio FAGANEL*, in preparazione al TDR 2027, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MARTEDI' 10 NOVEMBRE 2026 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*).

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Fotocopia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Fotocopia del Documento d'Identità personale fronte/retro
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*)
- Modulo "Dati giocatori" (*)

() scaricabile in "Servizi"/sito-C.R. al seguente link*): https://friuliveneziagiulia.lnd.it/modulistica

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di ***Parastinchi obbligatori.*** - *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

ANCONA LUMIGNACCO	DA CANAL Lorenzo, GUELI Samuel, PENTERICCI Tommaso
COM. FONTANAFREDDA	MARTINELLO Francesco, NDOJ Riccardo
CUSSIGNACCO CALCIO	ALO Ruben Ovie
CJARLINS MUZANE	BERNARDI Gabriel, SARDO Samuel, SEYE Ibrahim, VIT Edoardo
DONATELLO CALCIO	BOBNIH Nerish Dohkomih, CINQUE Edoardo, COMINO Alberto, RAMKU Chris
MANZANESE CALCIO	BELTRAME Leonardo, KODERMAC Riccardo, MASARO Davide, SICCO Riccardo
NUOVO PORDENONE 2024	D'ANDREA Nicola, MASCHERIN Filippo, NARDULLI Matteo, STEFANI Mattia
SAN LUIGI CALCIO	DE LUCA Emanuele Karol, DI GIOVANNI Patrizio, MANZIN Nicholas
SANT'ANDREA SAN VITO	CAMPAGNA Massimiliano, ESPOSITO Nicolò

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o telefonicamente al numero **328.3639339** motivando l'assenza**.**

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

==========

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. *Sirio FAGANEL*, in preparazione al TDR 2027, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE 2026 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*).

SI RACCOMANDA DI FAR PRESENTARE I CALCIATORI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA DI ALLENAMENTO

- **Fotocopia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Fotocopia del Documento d'Identità personale fronte/retro
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*)
- Modulo "Dati giocatori" (*)

() scaricabile in "Servizi"/sito-C.R. al seguente link): https://friuliveneziagiulia.lnd.it/modulistica*

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di ***Parastinchi obbligatori.*** **-** *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

ANCONA LUMIGNACCO	FOTIA Tommaso, FERENC Samuel, ZENAROLA Giuseppe
CUSSIGNACCO CALCIO	CULLHAJ Halil, FULGOSI Matteo, GIORGI Maksym
CJARLINS MUZANE	DI BERT Filippo, LANGELLA Daniele, PESCE Manuel Tomasin, SIMEONI Isaac,
DONATELLO CALCIO	GRIMALDI Fabrizio, MASIELLO Alessandro, ULIANA Pietro
MANZANESE CALCIO	FABBRO Edoardo, KOVACIC Davide, ZORZINI Matteo, ZUPPELLO Lorenzo,
NUOVO PORDENONE 2024	CONOCI Danilo, MANFREDI Davide, MANUEDDA Matias
OPICINA	TOSI GENTILESCA Samuele
SAN LUIGI CALCIO	KOLSHI Leart, MBENGUE Gorgui, MISLEI Francesco, PECORARI Michele
TRIESTE VICTORY ACADEMY	BIANCO Theo, LABIB Walid

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 19.00 DI DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o telefonicamente al numero **328.3639339** motivando l'assenza**.**

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di svincolo del tesseramento presentate dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

CANNONE PASQUALINO 27.10.2010 SANGIORGINA matr. 2.349.219

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che operano nell'attività di base e giovanile in ambito delle Società affiliate alla FIGC.

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 18 ore.

Il Corso si svolgerà con MODALITA' MISTA (ovvero sia con lezioni on line sia con lezioni in presenza) e avrà a **SAN PIER D'ISONZO (GO) in Via Roma, 39** come da calendario alla fine dell'allegato bando.

Il Corso avrà inizio il giorno lunedì 30 novembre 2026 alle ore 18.00.

Il termine del corso è previsto il giorno giovedì 8 gennaio 2027.

Come dal CU SGS n.18 "Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili" (Sistema di qualità dei Club Giovanili, pagg. 33-34):

- ogni club di 1°, 2°, 3° e 4° livello deve avere "un **Segretario del Settore Giovanile** ed un **Referente del Sistema di Qualità** che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale",
- Ogni Club di 3° Livello deve avere "un **Segretario dell'Attività di Base**, che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale".

La scadenza della pre-iscrizione è il 15 novembre 2026.

Si allega il bando per i relativi dettagli.

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Manuale di Qualità dei Club Giovanili è stato pubblicato con CU SGS n.18 del 11/8/2026 ed è scaricabile **QUI**

Il CU SGS n.28 (scaricabile **QUI**) chiarisce alcuni aspetti relativi al Manuale di Qualità dei Club Giovanili

Il CU SGS n.35 (scaricabile **QUI**) specifica come creare e caricare il Modulo di Presentazione e altri documenti.

I Club di 1 Livello che ancora non avessero inviato la Dichiarazione di Impegno, sono invitati a farlo.

I Fac Simili di *Dichiarazione di Impegno* da utilizzare per i Club di 1 Livello sono scaricabili dal link sotto.

- scarica **QUI** il file "Allegato 10a" per il Riconoscimento di 1° Livello (anche in allegato al presente CU)

Le *Dichiarazione di Impegno* vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dal seguente link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 1° Livello usa il seguente link:

https://forms.gle/yKBAvFfQWJT2K16d7

Segue Sistema Riconoscimento Club Giovanili – Club di 1°, 2°, 3° e 4° Livello S.S. 2026/2027 e Consegna Modulo Di Presentazione

Di seguito, ad integrazione della nota pubblicata sul CU FVG n.42 del 30/10/2026, i club che hanno inviato:

1) la *Dichiarazione di Impegno* a rispettare i requisiti per il livello richiesto e
2) **in grassetto**, i Club che hanno anche inviato il *Modulo di Presentazione* secondo le modalità previste (per i dettagli procedurali vedasi CU FVG n.37 del 22/10/2026 – clicca **QUI**) (elenco aggiornato alle ore 13.00 del 4/11/2026):

CLUB DI 1° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD AUDAX SANROCCHESE
ASD BISIACA ROMANA
ASD CALCIO PIERIS 1925
ACD CORMONESE
ASD FALCON GIRLS ACADEMY
ASD GRADESE CALCIO
ASD ISONTINO CALCIO
ASD JUVENTINA
ASD MOSSA
ASD PRO GORIZIA
ASD PRO ROMANS 1921
ASD RONCHI CALCIO
ASD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TORRE T.C.
ASD TURRIACO 1922
US AZZURRA

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD ALTO PIAVE
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD VELOX PAULARO

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
APC CHIONS
AC CORDENONESE 3S ASD
GSD FIDES
ASD GS CONDOR
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO-BUDOIA
ASD PORDENONE CALCIO A 5
ASD PRATA CALCIO
ASD PRAVIS 1971
GSD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SACILESE
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
ASD S. FRANCESCO
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD BREG ASD
ASD CENTRO GIOVANILE STUDENTI
ASD CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
ASD DOMIO
GSD FANI OLIMPIA
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCIN CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD AŠD SISTIANA SESLJAN
US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.
ASD ZARJA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD ARTENIESE
ASD AURORA BUONACQUISTO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ACD BAIANO
ASD BRIAN LIGNANO
ASD CALCIO TEOR
GS CHIAVRIS
ASD COMETAZZURRA
ASD CORNO CALCIO 1929
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
DE AGOSTINI ACADEMY ASD
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII CALCIO
ASD F.V.G. WOMEN UDINE
ASD FULGOR
ASD MAJANESE
ASD MAGNANO IN RIVIERA
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY
US PALAZZOLO
ASD PALMARKET PAGNACCO
POLISPORTIVA CODROIPO ASD
ASD PORPETTO
ASD RANGERS
ASD UP REANESE
ASD RIVIGNANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD SAN GOTTARDO
ASD SAVORGNANESE – FAEDIS
ASD SEDEGLIANO
ASD SERENISSIMA
ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD TARCENTINA
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORREANESE
ASD UC 3 STELLE
ASD TRICESIMO
ASD UNION'91
ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD VALNATISONE CALCIO

CLUB DI 2° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD CAVAZZO

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASD CALCIO SACILE 2026
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO
ASD AC VIRTUS ROVEREDO

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
SANT'IGNAZIO SSD ARL
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD BUTTRIO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
US PRO FAGAGNA
ASD SANTAMARIA
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

CLUB DI 3° LIVELLO

CLUB	PROGETTO QUALIFICANTE
DELEGAZIONE DI PORDENONE	
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
ASD CONUNALE FONTANAFREDDA	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
POLISPORTIVA TAMAI ASD	Sviluppo Progetto Area Psicologica
DELEGAZIONE DI TRIESTE	
ASD SAN LUIGI CALCIO	Accordo con Istituto Scolastico
DELEGAZIONE DI UDINE	
CJARLINS MUZANE SSD A RL	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
DONATELLO CALCIO ASD	Sviluppo Progetto Area Psicologica
SS SANGIORGINA	Accordo con Istituto Scolastico
ASD UNION MARTIGNACCO	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club

CLUB DI 4° LIVELLO

UDINESE CALCIO spa

NB: in grassetto, negli elenchi sopra, si certifica la regolare ricezione del *Modulo di Presentazione,* non la correttezza dei contenuti (che rimane una responsabilità del Club).

Tutti i club sono tenuti a rispettare le obbligatorietà dei tecnici.

Per le obbligatorietà dei tecnici, previste dal Regolamento del Settore Tecnico, si rimanda al CU Settore Tecnico n. 7 del 22/7/2026 riportato anche nel CU FVG n.6 del 4/8/2026

In estrema sintesi, non esaustiva, come requisito minimo: è obbligatorio un tecnico abilitato per ogni squadra dell'attività agonistica (giovanissimi e allievi) ed un tecnico abilitato per ogni categoria di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).

Si ricorda che uno stesso allenatore abilitato non può occupare più ruoli in cui sia prevista l'obbligatorietà.

I Club giovanili che non rispetteranno i requisiti e i criteri minimi previsti dalle Obbligatorietà riferite ad allenatori e allenatrici con relative qualifiche saranno identificati come Club "Non Classificati".

Saranno inoltre identificati come Club "Non Classificati" i Club che non presenteranno il "Modulo di Presentazione del Club". (CU SGS n.18, pag.5 – clicca **QUI**)

PER I CLUB DI TUTTI I LIVELLI

L'inosservanza del termine del 15/11/2026 (termine perentorio) nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare ai Club inadempienti. (CU SGS n. 18 del 11/8/2026, Manuale del Sistema di Qualità del Club Giovanile, pag. 10)

STAGE FORMAZIONE TERRITORIALE (SFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati allo Stage di Formazione Territoriale per il giorno 9 Novembre 2026 alle ore 17:45 presso il Centro Federale Territoriale di Premariacco (UD).

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

FASE INVERNALE 2026 2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U12/U13 FAIR PLAY" - CATEGORIA ESORDIENTI MISTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU SGS n. 02 del 17/7/2026 - Regolamentazione Attività di Base e Modalità di Gioco per la corrente s.s., al fine di attuare la necessaria verifica dell'attività svolta nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, d'intesa con il Settore Tecnico, organizza il Torneo U12/U13 Fair Play, manifestazione dedicata alla categoria Esordienti Misti U12/U13.
Il format della manifestazione è subordinato al numero di club iscritti; l'attività prevede una fase territoriale cui seguirà la Festa Regionale.
Nella fase primaverile è prevista una graduatoria di merito,
Il club che con la squadra otterrà il miglior punteggio al termine della fase territoriale avrà diritto a partecipare alla Festa Regionale Esordienti Fair Play.
Si specifica che NON sono previste fasi interregionali o nazionali per il Torneo U12/U13 Fair Play.

La partecipazione a questa manifestazione è facoltativa. I club possono iscrivere un numero illimitato di squadre al Torneo.

La manifestazione, articolata in giochi di situazione e gare, ha l'obiettivo di favorire la quantità di pratica dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e si articola in 2 fasi:

A. fase invernale (ogni singola giornata permette l'acquisizione di punteggi che vanno a determinare la graduatoria di merito);
B. fase primaverile (le singole giornate permettono la qualificazione alla Festa Regionale Fair Play 2027).

Le 25 squadre iscritte alla manifestazione, appartenenti a 21 club regionali, sono le seguenti:

GORIZIA	UDINE	PORDENONE
ASD FIUMICELLO 2004	ASD BUTTRIO	ASD CALCIO SACILE 2026
ASD U.FINCANTIERI MONFALCONE	ASD UNION MARTIGNACCO	ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD RONCHI CALCIO	UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD	ASD POLISPORTIVA TAMAI
		AC CORDENONESE 3S ASD
TRIESTE		ASD SESTO BAGNAROLA
ASD SANT'ANDREA SAN VITO		ASD NUOVO PORDENONE 2024 FC
ASD VESNA		ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY		A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT
SSD ARL SANT'IGNAZIO		A.P.C. CHIONS
ASD CLUB ALTURA		ASD SANVITESE

Per le attività della Fase Invernale e della Fase Primaverile, il giorno LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026 è previsto un incontro on line dalle ore 19.30 alle ore 20.15 tramite piattaforma Google Meet (la stanza si attiverà alle ore 19.25). Il link di accesso alla riunione on line sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato all'atto dell'iscrizione entro domenica 15 novembre. Invitati all'incontro il Responsabile Tecnico, il Dirigente Responsabile, i Tecnici di categoria, i Dirigenti Accompagnatori ed i Dirigenti Arbitro delle squadre iscritte.

Ordine del giorno del video incontro:
- Regolamento del Torneo
- Modalità di gioco
- Presentazione dei Gironi e del Calendario della Fase Invernale

Si allega:
Regolamento del Torneo U12/U13 Fair Play Esordienti Misti

Riferimenti per l'attività del Torneo U12/U13 Fair Play:
Prof. Eric Iansig (Delegato Regionale Attività di Base FIGC SGS)
Mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it

Ufficio Attività di Base FVG FIGC SGS
Cell. 347 5263515
Mail: eric.iansig@gmail.com

FASE INVERNALE 2026-2027 - MANIFESTAZIONE "TORNEO U10/U11 GRASSROOTS CHALLENGE" - CATEGORIA PULCINI MISTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU SGS n. 02 del 17/7/2026 - Regolamentazione Attività di Base e Modalità di Gioco per la corrente s.s., al fine di attuare la necessaria verifica dell'attività svolta nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND, organizza il Torneo U10/U11 #GrassrootsChallenge, manifestazione dedicata alla categoria Pulcini U10/U11. Il Club che con la squadra otterrà il miglior punteggio alla Festa regionale avrà diritto a partecipare al Grassroots Festival nazionale che si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI) il 19 ed il 20 giugno 2027.

Si ricorda che, in ottemperanza al CU SGS n. 02 del 17/7/2026 - Regolamentazione Attività di Base e Modalità di Gioco, la partecipazione alla fase invernale e alla fase primaverile della manifestazione è obbligatoria per i Club Giovanili che richiedono almeno il "2° livello di qualità" (i dettagli sui requisiti relativi alla Qualità dei Club per la s.s. 2026/27 saranno oggetto di apposito CU). La mancata partecipazione alle previste manifestazioni comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento del Club nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

La manifestazione, articolata in giochi di situazione e gare, ha l'obiettivo di favorire la quantità di pratica dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e si articola in 2 fasi:

A. fase invernale (ogni singola giornata permette l'acquisizione di punteggi che vanno a determinare la graduatoria di merito);

B. fase primaverile (le singole giornate permettono la qualificazione alla Festa Regionale #GrassrootsChallenge 2027).

Le 51 squadre iscritte alla manifestazione, appartenenti a 40 club regionali, sono le seguenti:

GORIZIA
ASD FIUMICELLO 2004
ASD PRO ROMANS 1921
ASD JUVENTINA ASD
ASD U.FINCANTIERI MONFALCONE
ASD RONCHI CALCIO
TRIESTE
ASD POLISPORTIVA OPICINA
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD VESNA
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
SSD ARL SANT'IGNAZIO
ASD SAN LUIGI CALCIO
ASD CLUB ALTURA

UDINE
DONATELLO CALCIO ASD
ASD UNION MARTIGNACCO
SS SANGIORGINA
UDINESE CALCIO SPA
ASD SANTAMARIA
ASD MOIMACCO
ASD POL. COMUNALE LESTIZZA
CJARLINS MUZANE SSD Arl
UDINE UNITED RIZZI CORMOR
BRIAN LIGNANO CALCIO
DONATELLO CALCIO ASD
ASD AURORA BUONACQUISTO
ASD BUTTRIO

PORDENONE
ASD SPAL CORDOVADO
ASD CALCIO SACILE 2026
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD SAN FRANCESCO
ASD CALCIO AVIANO
ASD POLISPORTIVA TAMAI
AC CORDENONESE 3S ASD
ASD GS CONDOR
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD RORAI PORCIA
NUOVO PORDENONE 2024
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT

Per le attività della Fase Invernale e della Fase Primaverile, il giorno LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026 è previsto un incontro on line dalle ore 18.30 alle ore 19.15 tramite piattaforma Google Meet (la stanza si attiverà alle ore 18.25). Il link di accesso alla riunione on line sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato all'atto dell'iscrizione entro domenica 15 novembre. Invitati all'incontro il Responsabile Tecnico, il Dirigente Responsabile, i Tecnici di categoria, i Dirigenti Accompagnatori ed i Dirigenti Arbitro delle squadre iscritte.

Ordine del giorno del video incontro:
- Regolamento del Torneo
- Modalità di gioco
- Presentazione dei Gironi e del Calendario della Fase Invernale

Si allega:
Regolamento del Torneo

Riferimenti per l'attività del Torneo U10/U11 #GrassrootsChallenge:
Prof. Eric Iansig (Delegato Regionale Attività di Base FIGC SGS)
Mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it

Ufficio Attività di Base FVG FIGC SGS
Cell. 347 5263515
Mail: eric.iansig@gmail.com

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
AWES Sofia	Primi Calci (nati nel 2018 - 2019)	01.06.2017	F.V.G. Women Udine
DI SIMONE Sara	Esordienti Misti (nati nel 2014 - 2015)	14.02.2012	Magnano in Riviera
CORSINI Giada	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	24.09.2015	Magnano in Riviera
DE LUCCI Miriana	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	31.12.2015	Magnano in Riviera
POLES Alice	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	09.08.2014	Polisportiva Tamai
CARRARETO SALAZAR Nina	Primi Calci (nati nel 2018 - 2019)	22.10.2017	Rangers
MANYI ENOW MBU Marisa	Primi Calci (nati nel 2018 - 2019)	06.12.2007	Rangers
AMOR Yasmin	Esordienti Misti (nati nel 2014 - 2015)	26.04.2012	S.Giusto Football Academy
COSTANTINI Dolomia	Esordienti Misti (nati nel 2014 - 2015)	10.07.2012	S.Giusto Football Academy
CARLI Kaja Lucija	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	23.03.2015	S.Giusto Football Academy
CASTELLI Beatrice	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	13.01.2014	S.Giusto Football Academy
CLEVA Maya	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	04.02.2015	S.Giusto Football Academy
MENCARELLI Allison	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	11.07.2014	S.Giusto Football Academy
CAMINO Pilar Lucia	Esordienti Misti (nati nel 2014 - 2015)	26.07.2013	U.P. Com.le Tavagnacco
CAMINO Emilia Belen	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	20.03.2015	U.P. Com.le Tavagnacco

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
1° Tutti in campo	Primi calci	Regionale	15/11/26	//	Cjarlins Muzane
1° Tutti in campo	Piccoli Amici	Regionale	15/11/26	//	Cjarlins Muzane
Torneo di Natale – Io gioco FVG	Pulcini 2° anno	Regionale	05/12/26	//	Fulgor
Torneo di Natale – Io gioco FVG	Esordienti misti	Regionale	08/12/26	//	Fulgor
Torneo di Natale – Io gioco FVG	Primi calci	Regionale	12/12/26	//	Fulgor
Torneo di Natale	Piccoli Amici	Regionale	12/12/26	//	Fulgor

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

INCONTRO INFORMATIVO CON LA SEZIONE PROVINCIALE A.I.A. PER LE SOCIETÀ DELLA PROVINCIA DI TRIESTE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI 1ª – 2ª E 3ª CATEGORIA

La Delegazione Provinciale di Trieste in collaborazione con la Sezione A.I.A. di Trieste organizza un incontro informativo su "Modifiche al Regolamento del Gioco del Calcio", rivolto alle Società della Provincia di Trieste che partecipano ai Campionati di 1ª – 2ª e 3ª Categoria che si terrà

Lunedì 9 novembre 2026 alle ore 18.30

presso la sala Olimpia del C.O.N.I.- Stadio Rocco – Via Macelli 5 Trieste

Sono invitati a partecipare **il Presidente,** l'**Allenatore (o suo collaboratore)**, l'**Accompagnatore Ufficiale** e il **Capitano (o Vice).**

Vista l'importanza dell'incontro si richiede la massima partecipazione.

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE
338 / 4763545

Si ricorda il numero telefonico PRONTO A.I.A. per i Campionati di competenza della Delegazione di Trieste:

2ª Categoria "D" Allievi U17 Giovanissimi U15 Giovanissimi U14

Si invitano le Società a contattare il PRONTO A.I.A. nel caso in cui, a 45 MINUTI dall'inizio della gara, l'arbitro non fosse ancora pervenuto nell'impianto di gioco.

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

CAMPANELLE
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
CLUB ALTURA
COSTALUNGA
DOMIO
FANI OLIMPIA
MONTEBELLO DON BOSCO
MUGGIA 1967
N.K. KRAS REPEN
NUOVO SONCINI CALCIO
OPICINA
SAN LUIGI CALCIO
SANT ANDREA SAN VITO
SANT IGNAZIO
SISTIANA SESLJAN
STUDENTI
TRIESTE VICTORY ACADEMY
TRIESTINA CALCIO 1918
VESNA
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Orario di Giuoco

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

- La società **A.S.D. DOMIO** ha comunicato che disputerà tutte le gare interne del Campionato Giovanissimi U15 **alle ore 9.30** anziché alle ore 10.30.

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

- La Società **SANT ANDREA SAN VITO** ha comunicato le seguenti variazioni di orario di inizio delle gare interne nelle Categorie PULCINI:

PULCINI "A" dalle ore 13.30 alle ore 13.00
PULCINI "B" dalle ore 13.30 alle ore 13.00
PULCINI "C" dalle ore 14.30 alle ore 14.15
PULCINI "D" dalle ore 14.30 alle ore 14.15

- La società **A.S.D. DOMIO** ha comunicato che **la squadra pulcini Domio Verdi** disputerà tutte le gare interne del Torneo Pulcini Girone "C" **alle ore 16.00** anziché alle ore 17.30.

Campo di Giuoco e Orario

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

- La Società **A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO** ha segnalato che **fino a nuova comunicazione disputerà le gare interne del Torneo Pulcini Girone "E" sul Campo di Campanelle alle ore 16.30.**

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

- Sarà cura della Società **A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO comunicare il campo e l'orario delle gare interne della squadra PRIMI CALCI Raggruppamento "D" finché il Campo Modolo non sarà agibile.**

Altre Variazioni

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE D

Data Gara		N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/11/2026		8 A	VESNA	PRO ROMANS 1921	15/11/2026	15:00	14:30	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/11/2026	7 A	SANT ANDREA SAN VITO	FIUMICELLO 2004		11:30	09:00	BARUT ASD DOMIO MATTONAIA LOCALITA MATTONAIA 610
15/11/2026	7 A	TORRE	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY		10:30		COMUNALE CAMPOLONGO TAPOGLIANO VIA DEI BERSAGLIERI

Segue Modifiche al Progamma Gare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2026	8 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	AZZURRA		09:30	11:30	
08/11/2026	8 A	ZARJA A.S.D.	FANI OLIMPIA		09:30	10:30	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2026	6 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	SAN LUIGI CALCIO		10:30	09:30	COSULICH - COMUNALE MONFALCONE VIA COSULICH 28

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/11/2026	3 A	BREG	OPICINA	31/10/2026	17:45	16:00	
07/11/2026	4 A	OPICINA SQ.B	BREG		17:30	14:30	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2026	3 A	ROIANESE	ZARJA A.S.D.	31/10/2026	18:30	14:00	BUFFALO - CAMPO A TRIESTE VIA PETRACCO 8
05/12/2026	3 A	SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	DOMIO Verdi	31/10/2026	13:30	15:30	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/11/2026	3 A	SANT IGNAZIO Gialli	DOMIO Bianchi	31/10/2026	17:15	14:30	BARUT ASD DOMIO MATTONAIA LOCALITA MATTONAIA 610
05/11/2026	3 A	VESNA Blu	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	31/10/2026	17:00	16:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/11/2026	4 A	DOMIO Green	NUOVO SONCINI CALCIO	07/11/2026	09:30	18:00	
09/11/2026	3 A	MONTEBELLO DON BOSCO	SANT IGNAZIO Blu	31/10/2026	17:00	14:30	
05/12/2026	3 A	SANT ANDREA SAN VITO SQ.C	DOMIO Green	31/10/2026	15:00	17:00	

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/11/2026	3 A	OPICINA SQ.B	ZARJA A.S.D.	31/10/2026	18:00	15:30	
DA DEST	3 A	SANT IGNAZIO Gialli	MUGGIA 1967 Viola	31/10/2026			

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
DA DEST	3 A	NUOVO SONCINI CALCIO	MUGGIA 1967 Blu	31/10/2026			

Segue Modifiche al Progamma Gare

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/11/2026	4 A	CLUB ALTURA Blu	DOMIO Bianchi	07/11/2026	18:00	15:00	

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2026	5 A	MONTEBELLO DON BOSCO	CLUB ALTURA Femm	14/11/2026	18:00	16:30	ALTURA - COMUNALE TRIESTE VIA SUPPAN 23
05/12/2026	2 A	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	CLUB ALTURA Femm	24/10/2026	15:30		

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RAGGRUPPAMENTO A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2026	3 A	SANT ANDREA SAN VITO	DOMIO Bianchi	31/10/2026	17:15	13:30	

RAGGRUPPAMENTO B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/11/2026	3 A	SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	DOMIO Verdi	31/10/2026	17:15	13:30	
12/11/2026	1 A	SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	CLUB ALTURA Verde	17/10/2026	16:30	13:30	ALTURA - COMUNALE TRIESTE VIA SUPPAN 23

RAGGRUPPAMENTO C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/11/2026	3 A	ZARJA	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY		11:00	15:00	
12/11/2026	3 A	FANI OLIMPIA	ZARJA A.S.D.	31/10/2026	17:00	15:30	
DA DEST	4 A	CHIARBOLA PONZIANA Bianco	MUGGIA 1967 Bianchi	07/11/2026			

RAGGRUPPAMENTO D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/11/2026	4 A	MONTEBELLO DON BOSCO	NUOVO SONCINI CALCIO sq.B		16:00	15:00	SONCINI - COMUNALE TRIESTE VIA DEI SONCINI 30
10/11/2026	1 A	MONTEBELLO DON BOSCO	SAN LUIGI CALCIO SQ.D	17/10/2026	17:00	15:00	COMUNALE MELARA TRIESTE VIA MARCHESETTI
11/11/2026	3 A	NUOVO SONCINI CALCIO sq.B	CLUB ALTURA Blu	31/10/2026	17:00	15:00	

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 6 Giornata - A			
CORMONESE	- CAMPANELLE	1 - 1	
I.S.M. GRADISCA	- STUDENTI	2 - 2	
MOSSA	- TURRIACO 1922	1 - 0	
(1) PRO ROMANS 1921	- SOVODNJE	1 - 3	
TRIVIGNANO	- PRO-SECCO PRIMORJE	1 - 0	
VESNA	- COSTALUNGA	7 - 2	
ZARJA A.S.D.	- TORRE	1 - 1	

(1) - disputata il 31/10/2026

Segue Risultati Gare

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
CAMPANELLE	- ISONTINO CALCIO	0 – 7	

e non 7 – 0 come pubblicato sul C.U. n. 33

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
(1) CAMPANELLE sq.B	- UNIONE FRIULI ISONTINA	2 - 4	
ISONTINO CALCIO	- STUDENTI	3 - 0	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	6 - 0	
SANT ANDREA SAN VITO	- CAMPANELLE	11 - 1	
TORRE	- AUDAX SANROCCHESE	4 - 1	

(1) - disputata il 31/10/2026

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
AZZURRA	- FIUMICELLO 2004	0 - 2	
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	0 - 15	
DOMIO	- JUVENTINA S.ANDREA	0 - 3	
MUGGIA 1967	- CAMPANELLE	4 - 0	
S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	- SAN GIOVANNI A.S.D.	6 - 2	
ZARJA A.S.D.	- ISONTINO CALCIO	1 - 0	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
CAMPANELLE	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	2 - 2	
SAN LUIGI CALCIO	- ISONTINO CALCIO	4 - 0	
SANT ANDREA SAN VITO	- OPICINA	1 - 4	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- MUGGIA 1967	7 - 0	
ZARJA A.S.D.	- SAN GIOVANNI A.S.D.	8 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata – A (Ripetizione Gara)			
SAN LUIGI CALCIO	- OPICINA	0 - 1	

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata - A			
(1) MONTEBELLO DON BOSCO	- NUOVO SONCINI CALCIO	DISP	

(1) - disputata il 26/10/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 2 Giornata - A			
(1) DOMIO Green	- MONTEBELLO DON BOSCO	DISP	

(1) - disputata il 29/10/2026

Segue Risultati Gare

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
OPICINA SQ.B	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	DISP	
(1) SAN LUIGI CALCIO	- SAN LUIGI CALCIO SQ.B	DISP	
VESNA Bianchi	- SANT ANDREA SAN VITO	DISP	

(1) - disputata il 30/10/2026

GIRONE B - 3 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	- SAN LUIGI CALCIO SQ.C	DISP	

GIRONE C - 3 Giornata - A			
ROIANESE SQ.B	- FANI OLIMPIA	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- CLUB ALTURA	DISP	

GIRONE D - 3 Giornata - A			
ROIANESE SQ.C	- NUOVO SONCINI CALCIO	DISP	

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
TRIESTE VICTORY ACAD Bianchi	- VESNA	DISP	

GIRONE D - 2 Giornata - A			
(1) CHIARBOLA PONZIANA Bianco	- DOMIO Bianchi	DISP	

(1) - disputata il 29/10/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
OPICINA	- SAN LUIGI CALCIO	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.B	- TRIESTE VICTORY ACAD Rossi	DISP	
VESNA	- SANT ANDREA SAN VITO	DISP	

GIRONE B - 3 Giornata - A			
ROIANESE	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.B	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- CHIARBOLA PONZIANA Blu	v.delib.	

GIRONE C - 3 Giornata - A			
DOMIO Verdi	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.C	DISP	
OPICINA SQ.C	- SAN LUIGI CALCIO SQ.C	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.C	- SANT IGNAZIO GialloBlu	DISP	

GIRONE D - 3 Giornata - A			
DOMIO Bianchi	- SANT ANDREA SAN VITO SQ.D	DISP	
FANI OLIMPIA	- CLUB ALTURA Blu	DISP	
SAN GIOVANNI A.S.D. SQ.B	- CHIARBOLA PONZIANA Bianco	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.D	- MUGGIA 1967 Bianchi	DISP	

GIRONE E - 3 Giornata - A			
BREG	- SANT IGNAZIO Blu	DISP	
CLUB ALTURA Femm	- SAN LUIGI CALCIO SQ.E	DISP	
MONTEBELLO DON BOSCO	- S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	DISP	
NUOVO SONCINI CALCIO sq.B	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	DISP	

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO D - 1 Giornata - A			
VESNA Bianchi	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	DISP	Y

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO D - 2 Giornata - A			
TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	- MONTEBELLO DON BOSCO	DISP	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

RAGGRUPPAMENTO A - 3 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA Blu	- ROIANESE	DISP	
NUOVO SONCINI CALCIO	- OPICINA	DISP	
SAN LUIGI CALCIO	- VESNA	DISP	

RAGGRUPPAMENTO B - 3 Giornata - A			
CLUB ALTURA Verde	- OPICINA SQ.B	DISP	
SAN LUIGI CALCIO SQ.B	- MUGGIA 1967 Blu	DISP	

RAGGRUPPAMENTO C - 3 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA Bianco	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.B	DISP	
S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	- SAN LUIGI CALCIO SQ.C	DISP	

RAGGRUPPAMENTO D - 3 Giornata - A			
MONTEBELLO DON BOSCO	- VESNA Bianchi	DISP	
S.GIUSTO FOOTBALL ACAsq.B	- SAN LUIGI CALCIO SQ.D	DISP	
SANT IGNAZIO GialloBlu	- TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	DISP	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Carlo Sciarelli, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Tiberio Fiore, nella seduta del 05/11/2026 ha adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

RAMIC NEVZET	(PRO ROMANS 1921)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOZIC MARK	(SOVODNJE)	PREDAN LUCA	(SOVODNJE)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MILOSEVIC DANIJEL	(COSTALUNGA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

JURINCICH FABIO	(VESNA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DUIZ SIMONE	(CAMPANELLE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BEDIN ALEX	(MOSSA)	FORCHIASSIN HERON	(MOSSA)
INNOCENTI PAOLO	(MOSSA)	ZOGGIA LUCA	(MOSSA)

AMMONIZIONE (II INFR)

NICOLOSO NICOLA	(CORMONESE)	ROJAS FERNANDEZ CESAR FABIAN	(CORMONESE)
EDERA GABRIELE	(I.S.M. GRADISCA)	MILOCCO DAVIDE	(I.S.M. GRADISCA)
CAPOVILLA LORENZO	(MOSSA)	DUKIC BOJAN	(TORRE)
ANGO MENGATA RICKYEL DANIEL	(TURRIACO 1922)	MUCCI FEDERICO	(TURRIACO 1922)
ZULUAGA LLANO BRAYAN JULIAN	(ZARJA A.S.D.)		

AMMONIZIONE (I INFR)

ISTRICE NICOLA	(CAMPANELLE)	DE CRESCENZO SALVATORE	(I.S.M. GRADISCA)
SANTORO IVAN	(MOSSA)	FRAIA LORENZO	(PRO-SECCO PRIMORJE)
FULIGNO FEDERICO	(STUDENTI)	GIULIANI MICHAEL	(STUDENTI)
TOGNON ELIA	(TORRE)	FERRARA CLAUDIO	(TURRIACO 1922)
RADEV SIMEON	(TURRIACO 1922)		

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TRIESTE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PECORARI GIACOMO	(CAMPANELLE sq.B)	SIRBU IANIS STEFAN	(CAMPANELLE sq.B)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMELE MATTEO	(CAMPANELLE sq.B)	SCIARRETTA FRANCESCO	(CAMPANELLE sq.B)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

VISINTIN MATTEO	(AUDAX SANROCCHESE)	TARANTINO ERIC	(SANT ANDREA SAN VITO)
GIGANTE GABRIEL	(TORRE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

DI SIENA MASSIMO	(AUDAX SANROCCHESE)	CASCIO GABRIELE	(ISONTINO CALCIO)
DI PASQUALE SAMUELE	(ISONTINO CALCIO)	MASSACCESI MITJA	(ISONTINO CALCIO)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TRIESTE

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHERMAZ MANUELE	(CAMPANELLE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DOLIC REJAN	(AZZURRA)	DEGANO DIBYA KARJEE	(CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)
DELL OVO TOMMASO	(FIUMICELLO 2004)	PANICO MATTEO	(FIUMICELLO 2004)
ORLANDO SEBASTIANO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

DRUFOVKA PETER	(AZZURRA)	BAH THIERNO AMADOU	(CAMPANELLE)
OLENICH GABRIELE	(CAMPANELLE)	PADOVANI ANGEL	(CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)
FURLAN LORENZO	(MUGGIA 1967)	GRANDO PIETRO	(S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY)
CATTONARO NICO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)	COLETTA MATTIA	(SAN GIOVANNI A.S.D.)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TRIESTE

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 SAN GIOVANNI A.S.D.

Società sanzionata in quanto un suo sostenitore, per gran parte della gara, inveiva all'indirizzo del Direttore di gara. Nonostante la dirigenza di entrambe le compagini abbia invitato detto soggetto a cessare il proprio comportamento, lo stesso persisteva nella condotta, suscettibile di minare la serenità dei calciatori - di settore giovanile - e il pubblico.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

ZUCCA FABIO (SAN GIOVANNI A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIVIDIN MATTEO (SANT ANDREA SAN VITO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SCAGGIANTE ENEA (SANT ANDREA SAN VITO)
RENCELJ PETER (ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRASHERI ALESSANDRO NAIM (SAN LUIGI CALCIO)

GARE DEL 4/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BUONO MARIO (SAN LUIGI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FABRIS ALESSANDRO (OPICINA)
RAMUS PIETRO (OPICINA)
CABURLOTTO PIETRO (SAN LUIGI CALCIO)

TORNEO PULCINI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

CHIARBOLA PONZIANA Blu
Società sanzionata per mancata presentazione al campo alla data e ora stabilite (I infr.).

TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 17/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

VESNA Bianchi
Società sanzionata per ritardata consegna referto (I infr.).

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Francesco Vergendo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-02/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAS CASARSA avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 31 del 08.10.2026 (gara SAS Casarsa – Nuovo Pordenone 2024, Campionato Eccellenza del 04.10.2026), in relazione alla squalifica a carico del calciatore IBE FEARGOD Joseph per quattro gare effettive.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 dell'08.10.2026, relativo alla gara SAS Casarsa – Nuovo Pordenone 2024 del 04.10.2026, valevole per il Campionato di Eccellenza, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava al calciatore IBE FEARGOD Joseph, della società ASD SAS CASARSA, la squalifica per quattro gare effettive, per essersi reso promotore, a seguito di un fallo fischiatogli contro, di una *mass confrontation*, venendo più volte petto a petto con un calciatore della squadra avversaria; per tal motivo il calciatore IBE FEARGOD è stato sanzionato con la doppia ammonizione e la conseguente espulsione dal campo. A sanzione comminata, il calciatore ha contestato in modo veemente la decisione assunta dal Direttore di gara pronunciando contro lo stesso per due volte la frase "*You are a shit*".
Avverso tale provvedimento la società ASD SAS CASARSA proponeva reclamo in data 17.10.2026, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 77, co. 2, CGS. La reclamante evidenziava, in sintesi, che la condotta ascritta al calciatore si potrebbe reputare, al più, una mera protesta legata al fatto agonistico, non emergendo – dal tenore della frase utilizzata – una qualche lesione del decoro e/o mancanza di riguardo o di rispetto nei confronti del

Direttore di gara. Trattandosi, per quanto asserito, di proteste conseguenti alla tensione del momento di gara, la reclamante ha richiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, chiedendo la rideterminazione in diminuzione della sanzione inflitta.
In data 27.10.2026, alle ore 19.00, presso la sede del Comitato Regionale FVG in Palmanova, si riuniva la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per l'esame del reclamo.
All'udienza era presente, per la società reclamante, l'avv. Nicola Paolini, il quale si richiamava agli atti e chiedeva che la sanzione fosse limitata a quanto già scontato, pari, alla data dell'udienza, a tre giornate. Ribadiva che il calciatore era stato provocato e contestava la qualificazione come offensiva della frase riportata a referto.
All'esito della discussione, il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVAZIONI

Il reclamo è infondato. Dal rapporto dell'arbitro che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. fa piena prova dei fatti avvenuti durante la gara, risulta che il calciatore IBE FEARGOD Joseph, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, contestava veementemente la decisione e rivolgeva per due volte al Direttore di gara l'espressione «You are a shit».
La descrizione è puntuale quanto al destinatario, al tenore delle parole e alla loro reiterazione; le diverse allegazioni della reclamante non offrono elementi idonei a superarne l'efficacia probatoria.
La locuzione, il cui significato offensivo è inequivoco, lede direttamente la dignità e il decoro dell'ufficiale di gara e integra la condotta ingiuriosa prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., non una mera protesta o richiesta di chiarimenti.
Non persuade l'argomento della pretesa equivocità linguistica: l'espressione è riportata in inglese, lingua ufficiale della Nigeria, Paese d'origine indicato dalla stessa reclamante; tale dato, pur non dimostrando da solo la conoscenza individuale della lingua, non suffraga l'asserita incomprensibilità della frase, il cui contenuto e uso, nel contesto, sono comunque chiari.
La giurisprudenza federale riconosce il valore probatorio rivilegiato del referto e riconduce all'art. 36 C.G.S. le espressioni oggettivamente ingiuriose o irriguardose rivolte agli ufficiali di gara (cfr. Corte Sportiva d'Appello nazionale, decisione n. 0201/CSA/2024-2025 del 24.04.2025).

Né la concitazione dell'episodio, né l'allontanamento dal campo senza ulteriori conseguenze integrano, nel caso concreto, circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. tali da giustificare una riduzione della sanzione, tenuto conto anche della ripetizione dell'offesa.
La squalifica di quattro giornate, pari al minimo edittale stabilito dall'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., deve pertanto essere confermata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Dispone il definitivo incameramento del contributo.
Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

==========

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Francesco Vergendo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-04/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAN DANIELE CALCIO avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 18 del 08.10.2026 (gara Rivolto – San Daniele Calcio , Campionato Under 17 Provinciali del 04.10.2026), in relazione alla squalifica a carico del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS per cinque gare, a carico del calciatore CONTARDO YURI per tre gare, a carico del dirigente STAN MARIUS VICTOR inibizione fino al 08.02.2027, a carico del dirigente CONTARDO IVAN inibizione fino al 31.12.2026, a carico dell'allenatore LIZZIT OMAR squalifica fino al 31.12.2026.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 18 dell'08.10.2026 della Delegazione Provinciale di Udine, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava, in relazione ai fatti verificatisi durante e successivamente alla gara Rivolto – San Daniele Calcio del 04.10.2026, la squalifica per cinque gare effettive al calciatore COMMENTALE JOAN JESUS, la squalifica per tre gare effettive al calciatore CONTARDO YURI, l'inibizione fino all'08.02.2027 al dirigente STAN MARIUS VICTOR, l'inibizione fino al 31.12.2026 al dirigente CONTARDO IVAN e la squalifica fino al 31.12.2026 all'allenatore LIZZIT OMAR.
La società ASD SAN DANIELE CALCIO, con il patrocinio dell'avv. Nicola Paolini, preannunciava reclamo in data 09.10.2026, con unico atto per ciascuna delle posizioni, richiedendo contestualmente copia degli atti ufficiali di gara.
Ricevuta la documentazione richiesta in data 12.10.2026, la società formalizzava il reclamo, sempre con unico atto per ciascuna delle posizioni, in data 17.10.2026, contestando, in sintesi, la corrispondenza tra le condotte descritte negli atti ufficiali e quelle poste a fondamento delle sanzioni, nonché la proporzionalità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo.
Con il reclamo formalizzato la società dichiarava altresì di non voler dare seguito all'impugnazione relativa alla posizione del calciatore CONTARDO YURI.
Fissata l'udienza per il giorno 27.10.2026, la Corte, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., riteneva opportuno acquisire chiarimenti dal Direttore di Gara, in ordine alle circostanze già descritte negli atti ufficiali.
All'udienza comparivano l'avv. Nicola Paolini e il dirigente STAN MARIUS VICTOR, quest'ultimo anche in rappresentanza della società in forza di delega acquisita agli atti.
Il difensore, preso atto delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, insisteva nelle conclusioni formulate con il reclamo, ribadendo, in particolare, la dedotta genericità del referto arbitrale e del successivo supplemento, nonché l'eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene il reclamo infondato, per quanto di seguito esposto, con riferimento alle singole posizioni oggetto di impugnazione.

1. Sull'autonomia delle posizioni oggetto di reclamo e sul contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

Preliminarmente, la Corte ritiene di dover precisare che la proposizione di un unico reclamo avverso una pluralità di sanzioni disciplinari irrogate a soggetti diversi non determina, di per sé, l'unitarietà delle rispettive posizioni processuali, le quali conservano la propria autonomia sotto il profilo dell'oggetto dell'impugnazione, dell'interesse alla sua proposizione e delle conseguenti statuizioni.
Invero, il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, disciplinato dall'art. 48 CGS, deve essere riferito alle singole posizioni sostanziali dedotte in giudizio, non potendo la scelta di cumulare più impugnazioni in un unico atto comportare una riduzione degli oneri previsti per l'accesso alla tutela giurisdizionale sportiva.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza federale, la quale ha chiarito che, in presenza di ricorsi o reclami, proposti collettivamente mediante il deposito di un unico atto, "*diretti, sia sotto un profilo formale che sostanziale, a far valere in giudizio posizioni differenziate e autonome*" … "*il contributo per l'accesso alla giustizia deve essere versato da ognuno dei reclamanti.*" (Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, 11 marzo 2021 n. 85).
Nel caso di specie, sebbene il reclamo sia stato formalmente proposto dalla medesima società sportiva, esso ha ad oggetto cinque distinte sanzioni disciplinari, irrogate a cinque diversi tesserati, ciascuna suscettibile di autonoma impugnazione e di separata valutazione da parte di questa Corte.
Ne consegue che l'unitarietà formale dell'atto introduttivo non esclude l'autonomia delle singole posizioni disciplinari, con conseguente debenza di un contributo per ciascuna di esse, come correttamente effettuato dai reclamanti.

2. Sulla posizione del calciatore CONTARDO YURI

Preliminarmente, deve prendersi atto che la società ASD SAN DANIELE CALCIO, dopo avere preannunciato reclamo anche avverso la squalifica per tre gare effettive irrogata al calciatore CONTARDO YURI, non ha successivamente formalizzato l'impugnazione relativamente a tale posizione.
La rinuncia è stata espressamente dichiarata nell'atto di reclamo ed è stata ulteriormente confermata dal difensore nel corso dell'udienza del 27.10.2026.
Ne consegue che, limitatamente alla posizione del calciatore CONTARDO YURI, fermo quanto sopra, visto l'art. 76, comma 3, CGS, secondo cui "*in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare*", deve dunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

3. Sulla posizione del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS

Quanto alla posizione del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS, la società reclamante contesta che gli atti ufficiali di gara consentissero di ravvisare una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara, sostenendo che il calciatore si sarebbe limitato a protestare animatamente contro una decisione arbitrale, proferendo espressioni blasfeme, senza tuttavia rivolgere all'arbitro le ulteriori offese considerate dal Giudice Sportivo.

La difesa rileva, in particolare, che le specifiche espressioni offensive sarebbero state riferite dal Direttore di Gara soltanto nel corso dell'audizione disposta dalla Corte, a distanza di ventitré giorni dalla gara, e che tale audizione non potrebbe essere utilizzata per colmare le asserite lacune degli atti sui quali si è fondata la decisione di primo grado.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
La Corte ritiene opportuno precisare, preliminarmente, la natura e i limiti dell'audizione del Direttore di Gara disposta nel corso del presente procedimento.
La giurisprudenza federale ha chiarito che il valore probatorio privilegiato riconosciuto dall'art. 61, comma 1, CGS ai rapporti degli ufficiali di gara e ai loro supplementi non preclude l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, anche mediante l'audizione degli stessi ufficiali, al fine di precisare le circostanze e le modalità di svolgimento dei fatti già descritti negli atti ufficiali (Corte Sportiva d'Appello, I sezione, 13 marzo 2023 n. 165; Corte Sportiva d'Appello, III sezione, 15 ottobre 2025 n. 24).
Occorre tuttavia distinguere l'acquisizione di chiarimenti relativi a condotte già sufficientemente individuate e suscettibili di qualificazione disciplinare dall'introduzione, soltanto in sede di impugnazione, di fatti costitutivi di illeciti che non trovino adeguato riscontro negli atti sui quali si è fondata la decisione del Giudice Sportivo.
Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi costituiscono fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Tale efficacia probatoria presuppone, tuttavia, che gli atti ufficiali contengano una descrizione sufficientemente specifica delle condotte contestate, tale da consentire tanto la loro qualificazione giuridica quanto l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, gli elementi costitutivi delle infrazioni erano già ricavabili dal referto arbitrale e dal successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo, il quale motivava la squalifica nei seguenti termini:
"*Espulso per aver protestato con veemenza contro una decisione arbitrale e per aver proferito ripetute espressioni blasfeme all'indirizzo del Direttore di Gara. Alla notifica del provvedimento rivolgeva al medesimo plurime espressioni offensive, avvicinandosi con fare intimidatorio; veniva pertanto allontanato dai propri compagni di squadra e ritardava l'uscita dal terreno di gioco*".
Già nel referto originario il Direttore di Gara aveva descritto una condotta complessiva - caratterizzata sia da espressioni verbali, anche blasfeme, sia da gesti, atteggiamenti e comportamenti - che non si esauriva nella semplice protesta per una decisione arbitrale, riferendo che il calciatore, dopo essere stato espulso, si era avvicinato accentuando "*la propria foga*" e caricando "*a passo di corsa*" con "*chiaro ed evidente intento aggressivo*", oltre ad essere stato trattenuto e allontanato – a fatica e a forza – dai suoi stessi compagni di squadra, i quali evitavano l'aggressione fisica, determinando altresì un ritardo nella ripresa del gioco di oltre un minuto.
Sul punto, la giurisprudenza federale è concorde nell'affermare che "*deve qualificarsi come irriguardosa una condotta che si sostanzi in espressioni o comportamenti oggettivamente connotati da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona cui sono destinate, che trascendano il diritto di critica.*" (Corte Federale d'Appello, I sezione, 31 marzo 2026 n. 104).
Risultavano dunque già individuati l'autore della condotta, il destinatario delle espressioni, il contesto e le concrete modalità del comportamento contestato, che non si è sostanziato esclusivamente nella pronuncia di espressioni verbali, bensì in un complessivo comportamento irriguardoso, oggettivamente connotato da una mancanza di riguardo, ampiamente descritto dal referto arbitrale.
L'audizione del Direttore di Gara disposta da questa Corte non ha pertanto avuto la funzione di integrare un quadro istruttorio originariamente insufficiente, né di introdurre nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, ma esclusivamente quella di acquisire chiarimenti su circostanze già descritte negli atti ufficiali – di per sé già autosufficienti - e poste a fondamento della decisione impugnata.
In tale sede, l'arbitro ha confermato la condotta intimidatoria del calciatore, precisando che, dopo l'espulsione, questi si era avvicinato fino a pochi centimetri dal suo volto e, nonostante l'invito ad allontanarsi, aveva nuovamente tentato di avvicinarsi, rendendo necessario l'intervento dei compagni di squadra. Ha inoltre precisato che il calciatore gli aveva rivolto, tra le altre, le espressioni "*Coglione*" e "*non sai fare il tuo lavoro*".
Tali dichiarazioni si pongono in rapporto di continuità e coerenza con quanto già documentato, senza modificare la natura dell'addebito né ampliare il perimetro dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, bensì precisando un comportamento già di per sé qualificabile come irriguardoso sulla base della descrizione fornita dal Direttore di Gara nel referto arbitrale.
La fattispecie deve, pertanto, essere distinta da quella esaminata da questa stessa Corte nella decisione CS-12/2025-2026 (C.U. n. 42 del 14.11.2025, Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia).
In quella occasione era stato rilevato che "*gli (unici) atti ufficiali, che sono stati presi a riferimento per la irrogazione della sanzione consistono nel referto di gara, nel quale si legge, sotto la voce "Offese – Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi", la frase "si rivolge verso di me insultandomi*", senza dunque indicare il contenuto dell'offesa o le modalità della condotta complessiva.

Questa Corte aveva pertanto ritenuto che gli atti ufficiali non contenessero elementi sufficienti a individuare e sussumere il comportamento nella fattispecie disciplinare contestata, escludendo di poter sopperire, in sede di impugnazione, a un'attività istruttoria che avrebbe dovuto essere svolta dal Giudice Sportivo prima dell'adozione della sanzione.
Nelle motivazioni della decisione veniva specificato che "*agli Arbitri viene insegnato, sin dalle prime fasi del loro percorso di formazione, ad essere chiari e precisi nella compilazione degli atti ufficiali di loro competenza, indicando con assoluta esattezza – per quanto di ragione, laddove si tratti di riportare condotte ingiuriose o blasfeme, ovvero qualsivoglia altro accadimento che poi potrà essere la base per i provvedimenti della Giustizia Sportiva – le frasi percepite, le espressioni di cui sono stati testimoni, i fatti svoltisi alla loro presenza.*"
La ratio di tale argomentazione si collega ai principi generali del processo sportivo di cui all'art. 44 CGS, secondo cui il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, tra i quali quelli del giusto processo. Infatti, la genericità di un addebito non consente né al reclamante di sapere per quali ragioni è stato sanzionato (cosa che evidentemente si riverbera sulla possibilità stessa di predisporre le proprie difese), né a questa Corte di disporre degli elementi su cui poter fondare la propria decisione
La Corte aveva quindi ricordato che, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 1, CGS, "*il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall'ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all'accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un'astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla costante giurisprudenza sportiva in argomento "(...) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all'incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare*" (Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, 17 febbraio 2020 n. 51).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che i principi sopra richiamati risultino pienamente rispettati.
In primo luogo, quanto all'accertamento dei fatti, il referto arbitrale e il successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo, pur non specificando le espressioni verbali pronunciate contro il Direttore di Gara - al contrario delle espressioni blasfeme, invece esplicitate - contengono una descrizione sufficientemente circostanziata dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, individuandone le modalità, il contesto e lo svolgimento. Pertanto, citando il precedente giurisprudenziale di questa Corte, pur non indicando in maniera specifica le espressioni verbali irriguardose, veniva indicato "*qualsivoglia altro accadimento che poi potrà essere la base per i provvedimenti della Giustizia Sportiva*", rappresentato dal comportamento e dall'atteggiamento complessivo, accompagnato dalle espressioni blasfeme.
In secondo luogo, quanto alla riferibilità delle condotte ai singoli tesserati, gli atti ufficiali consentono di individuare i soggetti coinvolti e i comportamenti loro attribuiti.
In terzo luogo, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, le condotte descritte risultavano già riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli artt. 36 e 37 CGS, senza che fosse necessario acquisire ulteriori elementi costitutivi degli illeciti per procedere alla loro sussunzione nelle disposizioni applicabili.
Infine, quanto alla determinazione della sanzione, la descrizione delle condotte contenuta negli atti ufficiali consentiva già al Giudice Sportivo di valutarne la gravità e di individuare la misura della sanzione da applicare, tenuto conto delle circostanze concretamente accertate e dei criteri di proporzionalità previsti dall'ordinamento sportivo.
Ne consegue che, già sulla base della documentazione acquisita nel procedimento di primo grado, risultavano soddisfatti tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello per l'esercizio della potestà disciplinare.
In tale contesto, l'audizione del Direttore di Gara disposta da questa Corte non ha avuto la funzione di supplire a carenze istruttorie del procedimento di primo grado, né di introdurre fatti nuovi o ulteriori contestazioni, ma esclusivamente quella di acquisire chiarimenti in ordine a circostanze già descritte e disciplinarmente qualificabili sulla base degli atti ufficiali.
Quanto alla determinazione della sanzione, la Corte ritiene congrua la squalifica per cinque gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo, come correttamente motivata.
La condotta accertata presenta infatti due distinti profili di rilevanza disciplinare.
Da un lato, risulta contestata la pronuncia di espressioni blasfeme, sanzionabile ai sensi dell'art. 37 CGS con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Dall'altro lato, le ulteriori espressioni offensive rivolte direttamente al Direttore di Gara, unitamente alle modalità intimidatorie del comportamento successivo all'espulsione, integrano la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, per la quale è stabilita la squalifica minima di quattro giornate.
Le due violazioni, pur collocandosi nel medesimo contesto temporale, presentano una distinta rilevanza disciplinare, essendo l'una riferita all'utilizzo di espressioni blasfeme e l'altra alla condotta offensiva e irriguardosa direttamente rivolta all'ufficiale di gara.

La squalifica complessiva per cinque giornate effettive risulta, pertanto, corrispondente alla somma delle sanzioni previste per le due infrazioni, senza che emergano elementi idonei a giustificarne una riduzione mediante l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13 CGS. Al contempo, non emergono elementi di gravità tali da giustificare una *reformatio in peius*, risultando la misura concretamente irrogata adeguata alla complessiva gravità del fatto e alle circostanze che lo hanno caratterizzato.
Il reclamo deve conseguentemente essere respinto anche con riferimento alla posizione del calciatore COMMENTALE JOAN JESUS, con conferma della squalifica per cinque gare effettive e con definitivo incameramento del contributo versato.

4. Sulle posizioni del dirigente CONTARDO IVAN e dell'allenatore LIZZIT OMAR

Le posizioni del dirigente CONTARDO IVAN e dell'allenatore LIZZIT OMAR possono essere esaminate congiuntamente, in considerazione della sostanziale coincidenza delle condotte loro contestate e dell'identità della durata delle sanzioni irrogate.
La società reclamante sostiene che il referto arbitrale e il successivo supplemento non conterrebbero una descrizione sufficientemente individualizzata dei comportamenti dei due tesserati, evidenziando, in particolare, che i soggetti coinvolti si sarebbero trovati in posizioni differenti rispetto allo spogliatoio del Direttore di Gara e che non sarebbe possibile attribuire indistintamente a ciascuno le medesime espressioni.
Anche tali doglianze risultano infondate.
Dagli atti ufficiali di gara emerge che, al termine dell'incontro, i tesserati coinvolti si erano portati presso lo spogliatoio riservato all'arbitro, accerchiandolo, ostacolandone il passaggio e dando luogo a una situazione caratterizzata da atteggiamenti intimidatori, espressioni irriguardose e reiterate richieste volte a ottenere l'omissione, dal referto, delle condotte disciplinarmente rilevanti di un calciatore della propria società.
Il referto descriveva con precisione inoltre le espressioni utilizzate nel corso dell'episodio, pronunciate da tutti i partecipanti, e la condotta complessivamente tenuta dai soggetti coinvolti.
Non si trattava, pertanto, di una contestazione formulata mediante il semplice richiamo a generiche ingiurie o proteste, bensì della descrizione di un episodio concretamente individuato, del quale risultavano specificati il contesto, le modalità e la finalità perseguita dai tesserati.
Il successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo consentiva altresì di confermare la partecipazione dei singoli soggetti all'episodio, identificando i soggetti coinvolti, rendendo già possibile, prima della decisione di primo grado, la riconduzione delle rispettive condotte alle fattispecie disciplinari applicabili.
Anche per tali posizioni, dunque, l'audizione del Direttore di Gara disposta dalla Corte ha avuto natura meramente chiarificatrice, essendo le condotte contestate già ricavabili dal referto arbitrale, il quale precisava anche le espressioni utilizzate.
Nel corso dell'audizione, l'arbitro ha confermato che tanto CONTARDO IVAN quanto LIZZIT OMAR, assieme a STAN MARIUS VICTOR, avevano partecipato "*agendo in stretto concorso tra loro per creare una condizione di soggezione e isolamento*" alle richieste volte a ottenere che il provvedimento disciplinare relativo al calciatore n. 16 CONTARDO YURI non fosse riportato nel referto ("*Tu non capisci nulla*" … "*Non ti azzardare a mettere nel referto le cose del 16*"… "*Dobbiamo metterci d'accordo tra di noi*".
Ha altresì riferito che i tre tesserati coinvolti avevano manifestato congiuntamente il proprio disinteresse per il valore del referto quale atto pubblico, utilizzando un'espressione volgare e irriguardosa: "*Ho fatto presente che il referto costituisce atto pubblico, e i tre dirigenti, coralmente, hanno detto che al loro "non frega un cazzo che è un atto pubblico*"".
Il Direttore di Gara ha inoltre precisato che i dirigenti gli avevano rivolto espressioni riferite alla sua giovane età e alla necessità di assumere un atteggiamento più umile ("*Sei un ragazzino, quando noi avevamo la tua età tu non esistevi*").
Le precisazioni acquisite confermano dunque la partecipazione di tutti e tre i tesserati all'episodio contestato e non introducono fatti ulteriori rispetto a quelli già descritti negli atti ufficiali.
Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanza che i soggetti coinvolti potessero trovarsi in posizioni fisiche differenti rispetto all'ingresso dello spogliatoio arbitrale, posto che la condotta contestata non presuppone necessariamente la presenza contemporanea di tutti all'interno del locale, ma consiste nella partecipazione all'atteggiamento intimidatorio e alle pressioni esercitate nei confronti del Direttore di Gara.
Non risulta dirimente il riferimento alla citata decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, III sezione, 29 febbraio 2024 n. 160. Infatti, dalla lettura del citato provvedimento emerge come la genericità delle condotte sia stata valutata sulla base di un referto arbitrale che descriveva il fatto nei seguenti termini: "*Dopo essere stato richiamato precedentemente, mi rivolgeva offese ingiuriose, abbandonando il campo passando dalla tribuna. Durante tutta la gara continuava a mantenere il suo modo irriguardoso, sia nei confronti del sottoscritto, che nei confronti della squadra avversaria. Durante l'intervallo tornava all'interno del recinto di gioco per rientrare nello spogliatoio con la squadra, venendo poi successivamente invitato ad uscire.*" (Corte Sportiva d'Appello, III sezione, 29 febbraio 2024 n. 160).

Stessa conclusione rispetto all'analisi della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, III sezione, 25 gennaio 2024 n. 124, la quale analizzava un referto arbitrale che riportava i fatti nei seguenti termini: "*(...) Insulti fortemente offensivi, ingiuriosi e minacciosi, rivolti verso il Direttore di gara ed alla terna in generale, dai tifosi della squadra di casa, dal minuto 15' del 2t fino al termine della gara ed all'uscita del terreno di gioco.*"
A differenza del caso di specie, infatti, nei referti in questione non erano dunque presenti i riferimenti al comportamento complessivo delle persone coinvolte, essendo state riportate esclusivamente generiche espressioni quali "*offese ingiuriose*", "*modo irriguardoso*" e "*insulti fortemente offensivi, ingiuriosi e minacciosi.*
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, tali comportamenti integrano la fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, che prevede, per i dirigenti e gli altri soggetti ivi indicati, la sanzione minima dell'inibizione per due mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Quanto alle circostanze aggravanti considerate dal Giudice Sportivo, la Corte ritiene applicabile quella prevista dall'art. 14, comma 1, lett. i), CGS, avuto riguardo alla finalità perseguita mediante le pressioni esercitate sull'arbitro, dirette a ottenere l'omissione dal referto di un comportamento disciplinarmente rilevante.
Non ritiene invece che ricorrano, con riferimento alle posizioni qui esaminate, i presupposti per un'autonoma applicazione dell'aggravante di cui alla lettera e) del medesimo articolo, non emergendo elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati ai fini della qualificazione e della valutazione della gravità delle condotte.
Tale diversa valutazione delle circostanze aggravanti non conduce tuttavia alla riduzione delle sanzioni.
La durata delle stesse deve infatti essere valutata considerando non soltanto il periodo temporale formalmente indicato nel provvedimento, ma anche la sua concreta incidenza sull'attività sportiva dei tesserati.
In particolare, nel periodo compreso tra il 20.12.2026 e il 17.01.2027 è prevista una sospensione dell'attività agonistica, circostanza che deve essere considerata ai fini della valutazione della complessiva afflittività della sanzione, in applicazione del principio di afflittività o effettività.
L'inibizione dall'08.10.2026 fino al 31.12.2026 (ossia, di fatto, sino al 20.12.2026), pur formalmente superiori al minimo edittale di due mesi, risultano pertanto proporzionate alle condotte accertate, tenuto conto della loro gravità, dell'aggravante applicata, della finalità perseguita e dell'effettiva incidenza delle sanzioni sull'attività sportiva, senza che emergano elementi idonei a giustificarne una riduzione mediante l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13 CGS. Al contempo, non emergono elementi di gravità tali da giustificare una *reformatio in peius*, risultando la misura concretamente irrogata adeguata alla complessiva gravità del fatto e alle circostanze che lo hanno caratterizzato.
Il reclamo deve conseguentemente essere respinto anche con riferimento alle posizioni dei dirigenti CONTARDO IVAN e LIZZIT OMAR, con conferma dell'inibizione fino al 31.12.2026 e con definitivo incameramento del contributo versato.

5. Sulla posizione del dirigente STAN MARIUS VICTOR

Quanto alla posizione del dirigente responsabile STAN MARIUS VICTOR, richiamando integralmente quando descritto rispetto alle posizioni di CONTARDO IVAN e LIZZIT OMAR, in parte coincidenti, la Corte ritiene che la maggiore durata della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo trovi giustificazione nella pluralità e nella particolare gravità dei comportamenti a lui personalmente riferibili, che si aggiungono ai comportamenti già descritti nel paragrafo precedente.
Anche in questo caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, gli elementi rilevanti ai fini della qualificazione disciplinare della condotta erano già ricavabili dal referto arbitrale e dal successivo verbale di integrazione acquisito dal Giudice Sportivo.
Infatti, durante lo svolgimento della gara, il Direttore di Gara riferiva che il dirigente si era alzato dalla propria postazione, rivolgendogli espressioni irriguardose, affermando che il Direttore di Gara "*non va ascoltato categoricamente*" poiché non capirebbe "*un cazzo*" e contestandone l'operato. Il Direttore di Gara precisava altresì di avere ritenuto opportuno non adottare nell'immediatezza un provvedimento disciplinare, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'incontro.
La posizione di STAN MARIUS VICTOR risulta inoltre aggravata anche in relazione all'episodio svoltosi al termine dell'incontro che coinvolgeva i tre dirigenti, riportato testualmente all'interno del referto arbitrale, in cui - oltre alle frasi già riportate nel paragrafo precedente - dichiarava che "*avrebbe preso nome e cognome*" del Direttore di Gara "*e che gliel'avrebbe fatta pagare agendo per le sue vie.*"
Tali dichiarazioni risultano coerenti con il contenuto degli atti ufficiali e consentono di confermare la maggiore responsabilità del dirigente rispetto agli altri tesserati coinvolti.
La pluralità degli episodi, la loro diversa collocazione temporale e le modalità dei comportamenti contestati giustificano, pertanto, l'applicazione di una sanzione di maggiore durata.
Anche in questo caso, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 36, comma 2, lett. a), CGS, che prevede la sanzione minima dell'inibizione per due mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, salva l'applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Con riferimento alle aggravanti valutate dal Giudice Sportivo, anche in questo caso la Corte ritiene applicabile quella prevista dall'art. 14, comma 1, lett. i), CGS, avuto riguardo alle pressioni esercitate nei confronti del Direttore di Gara per ottenere l'omissione dal referto di fatti disciplinarmente rilevanti.

Non ritiene invece autonomamente applicabili le aggravanti di cui alle lett. a) ed e) del medesimo articolo, non ravvisando negli elementi accertati i presupposti per attribuire a tale disposizione un'ulteriore rilevanza ai fini della determinazione della sanzione.
La maggiore afflittività del provvedimento trova comunque adeguata giustificazione nella pluralità dei comportamenti contestati, nella loro intensità, nel ruolo assunto dal dirigente nell'ambito dell'episodio successivo alla gara e nella particolare gravità delle pressioni esercitate sull'ufficiale di gara.
Anche in questo caso deve inoltre considerarsi, ai fini della valutazione complessiva della proporzionalità della sanzione, la sospensione dell'attività agonistica prevista nel periodo compreso tra il 20.12.2026 e il 17.01.2027.
Il principio di afflittività o effettività della sanzione impone infatti di tener conto della concreta incidenza del provvedimento sull'attività sportiva del tesserato, non potendosi prescindere dalla circostanza che una parte del periodo di inibizione coincide con la pausa del campionato.
Valutati pertanto complessivamente i comportamenti accertati, la loro pluralità e diversa collocazione temporale, il ruolo rivestito dal dirigente, le circostanze degli episodi e l'effettiva incidenza della sanzione, la Corte ritiene congrua e proporzionata l'inibizione dal 08.10.2026 fino all'08.02.2027 irrogata dal Giudice Sportivo, tenuto conto della sospensione dell'attività agonistica prevista nel periodo compreso tra il 20.12.2026 e il 17.01.2027, senza che emergano elementi idonei a giustificarne una riduzione mediante l'eventuale applicazione di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13 CGS. Al contempo, non emergono elementi di gravità tali da giustificare una *reformatio in peius*, risultando la misura concretamente irrogata adeguata alla complessiva gravità del fatto e alle circostanze che lo hanno caratterizzato.
Il reclamo deve conseguentemente essere respinto con conferma dell'inibizione fino all'08.02.2027 e con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
quanto a CONTARDO YURI, prende atto della rinuncia al reclamo, confermando la sanzione disposta dal GST, disponendo l'incameramento del contributo relativamente alla sua posizione;
quanto a COMMENTALE JOAN JESUS, STAN MARIUS VICTOR, CONTARDO IVAN e LIZZIT OMAR, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando le sanzioni rispettivamente disposte dal GST, disponendo l'incameramento del contributo relativamente a ciascuna delle posizioni.
Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 05/11/2026

IL SEGRETARIO
Edoardo Burolo

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Cheber